

TI_GERICHTE 14.2018.17 vom 30. August 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-08-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2018.17_d20070830

FR: TI_GERICHTE 14.2018.17 du 30 août 2007

IT: TI_GERICHTE 14.2018.17 del 30 agosto 2007

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza italiana dichiarata esecutiva in Svizzera. Spese della decisione di exequatur. Spese di esecuzione del sequestro. Improprietà delle censure di merito

Erwägungen

E. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso . 1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l'8 febbraio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 2 febbraio 2018, in concreto il reclamo è tempestivo. Lo stesso vale per il complemento al reclamo inviato il 12 febbraio 2018. I successivi scritti del 27 febbraio e del

E. 4

Nel reclamo e nello scritto integrativo del 12 febbraio 2018, RE 1 contesta le decisioni contumaciali prese dai due Giudici di pace italiani, fondate su una nota pro forma che, a suo dire, non costituirebbe un riconoscimento di debito in quanto la firma gli sarebbe stata estorta con inganno da CO 1. Il reclamante lamenta che il Giudice di pace di Busto Arsizio avrebbe sentenziato omettendo di comunicargli la data dell'udienza e i termini per poter impugnare la decisione. RE 1 esterna il suo dissenso anche nei confronti dell'Ufficio di esecuzione che avrebbe pignorato il suo conto corrente sul quale riceve la rendita pensionistica, senza sincerarsi su ciò che può essere pignorato o meno. Egli si duole della tardiva notifica della decisione d' exequatur , a cui afferma di essersi opposto.

E. 5

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

E. 5.1

Come si è visto, giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF, una decisione giudiziaria esecutiva vale quale titolo di rigetto definitivo. Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione presuppone però una dichiarazione di esecutività (cosiddetto "exequatur" ; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 59 e 67 seg. ad art. 80 LEF con rif.; Staehelin in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2 a ed. 2011, n. 8 ad art. 31 CLug).

E. 5.2

Nella fattispecie, il decreto ingiuntivo n. _____ del 10 febbraio (doc. F) e la sentenza n. _____ del 14 novembre 2014 (doc. G) emessi dal Giudice di pace di Busto Arsizio sono stati riconosciuti e dichiarati esecutivi in Svizzera dalla Pretura di Bellinzona con decisione del 30 agosto 2017 (inc. _____), passata in giudicato (doc. C). Ne consegue che, come rettamente stabilito dal primo giudice, essi rappresentano validi titoli di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo di fr. 7'620.14 nel senso dell'art. 80 cpv. 1 LEF (cfr. pure art. 81 cpv. 3 LEF a contrario). a) Il reclamante allega invero di avere ricevuto il decreto di sequestro e la decisione di exequatur solo il 10 ottobre 2017 e di essersi opposto con le sue osservazioni del 25 ottobre 2017. Sennonché le osservazioni sono state presentate nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (inc. _____) e non in quella di sequestro ed exequatur (inc. _____). Contrariamente a quanto sembra aver inteso RE 1, il procedimento di rigetto è indipendente da quello di sequestro ed exequatur, motivo per cui egli avrebbe dovuto opporsi al secondo con un memoriale scritto separato, indirizzato all'autorità competente – il Tribunale d'appello per l'exequatur (art. 43 n. 5 CLug e 327 a CPC) e il giudice del sequestro per il sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF) –, come peraltro indicato nella decisione 30 agosto 2017 (doc. C in fondo all'ultima pagina). Del resto, anche per un laico, il fatto che si trattasse di procedimenti distinti era più che evidente, oltre che dai differenti mezzi d'impugnazione indicati sulla decisione 30 agosto 2017, già solo in considerazione dei diversi numeri d'incarto (_____ e _____) e del differente giudice competente (il Pretore per il rigetto e il Pretore aggiunto per il sequestro e l'exequatur). In assenza di una formale impugnazione, la decisione del 30 agosto 2017 è da considerare passata in giudicato. b) Per abbondanza, non è inutile osservare che le obiezioni sollevate dal reclamante riguardavano questioni di merito, sottratte alla cognizione del giudice dell'exequatur (art. 45 cpv. 2 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [CLug, RS 0.275.12]).

E. 5.3

Quanto al credito di fr. 300.– posto in esecuzione da CO 1 a titolo di “tasse di giustizia”, la citata decisione di exequatur della Pretura del Distretto di Bellinzona del 30 agosto 2017 (doc. C), che stabilisce tale tassa, costituisce indiscutibilmente un titolo di rigetto definitivo nel senso dell'art. 80 cpv. 1 LEF.

E. 5.4

Le spese di esecuzione del sequestro, di fr. 165.50 (doc. E), menzionate quale terza posta nel precetto esecutivo, sono invece spese esecutive da prelevare in priorità sul provento della realizzazione (art. 281 cpv. 2 LEF; DTF 90 III 39 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, n. 23 e 44 ad art. 144 LEF). Sulle stesse decide l'ufficio d'esecuzione con competenza esclusiva e non il giudice del rigetto (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

E. 6

In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non

possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

E. 6.1

Nel caso specifico il reclamante sostiene che la nota pro forma per il lavoro svolto da CO 1 non possa considerarsi un riconoscimento di debito. Sennonché detta eccezione non rientra tra quelle enumerate all'art. 81 LEF e non poggia su fatti successivi al decreto ingiuntivo e alla sentenza del Giudice di pace di Busto Arsizio, sicché risulterebbe comunque tardiva in questa sede, avendo il reclamante avuto la possibilità di sollevarla già nella procedura italiana che ha portato a tali decisioni. In tal senso, a nulla valgono le lagnanze del reclamante, le quali attengono al merito della vicenda in cui è venuto a formarsi il titolo esecutivo. Ciò basterebbe già a respingere l'eccezione sollevata.

E. 6.2

Solo per completezza, va precisato, relativamente all'obiezione del reclamante secondo cui il Giudice di pace italiano avrebbe statuito in contumacia senza che RE 1 potesse far valere che la firma sulla nota pro forma gli sarebbe stata estorta con astuzia da RE 1, che il reclamante si è in realtà regolarmente opposto alla decisione del primo Giudice di pace sostenendo di essere stato raggirato (doc. N) e il Giudice di pace ha avuto modo di sancire come non vi sia alcun riscontro di detto, presunto, raggiro (doc. G). Un'eventuale violazione del suo diritto di essere sentito sarebbe comunque dovuta essere fatta valere nella procedura di exequatur (ove avesse potuto assurgere a motivo ostativo giusta gli art. 34 n. 1 o 2 e 45 cpv. 1 CLug) e non in quella di rigetto (art. 81 cpv. 3 LEF).

E. 7

Il reclamo va pertanto respinto, ciò che rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo.

E. 8

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 9

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'085.64, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.